



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione del codice penale, all'articolo 61, numero 5), prevede la fattispecie della circostanza aggravante comune legata all'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Parte della giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto che la debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, in particolare quando la violenza non è esercitata con l'uso di un'arma o di un altro mezzo intimidatorio, ma solo con un mezzo fisico manuale, e quando risulta che la vittima del reato è stata scelta dall'agente in considerazione dell'età avanzata.

Tuttavia, tali orientamenti non sono pacifici poiché si riscontrano indirizzi difformi secondo i quali, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), del codice penale, l'età, specie se non accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, e il basso livello culturale del soggetto passivo non rientrano tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la pri-

vata difesa; peraltro tale orientamento è stato espresso in riferimento ai casi di maggior attenzione e cioè a quelli di truffa in danno agli anziani.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ha intrapreso un percorso volto a rafforzare gli strumenti di tutela in favore delle categorie più deboli e il presente disegno di legge mira a implementare tale percorso introducendo una nuova circostanza aggravante comune nell'articolo 61 del codice penale, consistente nell'aver commesso il fatto in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e prevedendo il richiamo a tale fattispecie anche nel secondo comma dell'articolo 640 del medesimo codice, relativo al reato di truffa.

Le modifiche vogliono rispondere a un'esigenza concreta che nasce dalla constatazione che sono in aumento i reati commessi contro persone anziane, in particolare le truffe. Si vuole, quindi, introdurre nell'ordinamento una fattispecie concreta dedicata agli anziani con l'obiettivo di una maggiore e migliore tutela dell'anziano e del suo diritto di vivere serenamente, rispondendo anche a esigenze di chiarezza determinate da un orientamento giurisprudenziale non sempre uniforme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

«5-*bis*) l'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età;».

2. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-*ter*) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5-*bis*».

